



SIMONA PAOLA BRACCHI

“La calunnia è un venticello”. Riflessioni sul ruolo del giudice tra menzogna e verità

Chi non conosce la famosa cavatina di Don Basilio¹ nell'opera rossiniana “Il Barbiere di Siviglia”²? “*La calunnia è un venticello/Un'auretta assai gentile ...*”.

Com'è noto, la calunnia è il reato previsto e punito dall'art. 368 c.p., che, al primo comma, recita: “*Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.*”; differente è il significato del termine “calunnia” nella cavatina di Don Basilio, giacché, nel linguaggio comune, indica - in senso estensivo - “*falsa accusa, diffamazione nei confronti di qcn. ... maldicenza*”³.

Ma quando il presunto calunniatore ha, invece, detto la verità e, per i più svariati motivi - non ultimo (e neppure, ahimè, raro) un'indagine carente o frettolosa, financo superficiale, da parte dell'organo che esercita la funzione requirente -, non viene creduto? Chi frequenta le aule di giustizia sa perfettamente che anche il Giudice può sbagliare - se non altro perché “*errare humanum est*” - ma le conseguenze dell'errore valutativo, in termini positivi o negativi, di quanto espresso da un soggetto denunciante, può avere effetti devastanti, sulla sua vita, sia da un punto di vista psicologico, sia sotto il profilo relazionale e sociale. E ciò senza voler considerare l'ulteriore aspetto della “gogna” mediatica al quale il soggetto in questione può venire sottoposto, qualora si tratti di un'episodica interessante o “curiosa” per l'opinione pubblica.

Chi scrive crede nel ruolo fondamentale del Giudice; tuttavia, non vi è chi non veda come, sovente, sia necessario l'intervento del Supremo Collegio a “rimediare” a visioni miopi ed erranee di certuni Giudici di merito; invero, la Corte di Cassazione ha avuto modo di censurare e stigmatizzare, con particolare severità, decisioni dei Giudici di merito, sottolineando la gravità degli errori commessi: “... **Ad onta dell'ampia estensione della sentenza impugnata e della sua meticolosità descrittiva nell'illustrare anche i dettagli delle emergenze delle indagini preliminari utilizzabili nel giudizio con rito abbreviato, la decisione di appello mostra lacune e irrisolte tematiche valutative che investono non soltanto l'analisi dell'elemento soggettivo del reato di calunnia contestato ..., ma la stessa sussistenza del reato in questione correlata alla sua peculiare struttura normativa. Lacune in tutta evidenza mutuate dalla sentenza di primo grado, le cui conclusioni sono state fatte proprie dalla decisione di appello, senza un effettivo controllo e confronto - se non apparente e generico - con gli argomenti critici pur diffusamente esposti negli atti di appello e (giòva aggiungere) nel corso dello stesso giudizio di primo grado tra l'altro. ...**”⁴.

Ed ancora, in *thema* di elemento psicologico del reato di calunnia, i Giudici di legittimità hanno rilevato che: “... I Giudici d'appello hanno **limitato** le loro valutazioni alla sola “falsità” della denuncia presentata dall'imputato, desumendola da **presunte** contraddizioni tra le dichiarazioni dell'imputato e della di lui moglie nonché dal risultato della perizia ..., ma si tratta di elementi di valutazione che seppure idonei a dimostrare la falsità della denuncia, **non appaiono minimamente in grado di provare** la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 368 c.p.. La motivazione della sentenza impugnata è **apodittica e assertiva** nel sostenere la responsabilità dell'imputato, ma **non fornisce alcun serio elemento di prova o argomentazione** da cui desumere la sussistenza del dolo, anche solo per escludere l'erronea convinzione che la persona incolpata non fosse innocente. In altre parole,

¹Nell'opera “Il barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini, Don Basilio è il maestro di musica di Rosina e rassicura Don Bartolo, che vuole sposare Rosina, che il conte di Almaviva, spasimante segreto della donna, non potrà costituire un ostacolo al matrimonio, perché creerà artatamente una calunnia, che metterà il conte in pessima luce agli occhi della gente e lo stesso sarà costretto ad abbandonare la città

²Atto I, scena 8

³vedo. “Dizionario italiano”, a cura di Tullio De Mauro - Volume I (A-M) - Paravia Bruno Mondadori Editore - 2000 - pag. 358

⁴cfr. Cass. Pen., sez. VI, sentenza 2 febbraio 2012-21 agosto 2012, n. 32801 (Presidente: dott. Antonio Stefano Agrò - Consigliere estensore: Giacomo Paoloni)



“i giudici avrebbero dovuto provare che l'imputato abbia avuto la certezza dell'innocenza della D.S., in quanto con il mero errore ovvero il semplice dubbio sulla colpevolezza dell'incolpato avrebbe dovuto portare ad escludere la presenza dell'elemento soggettivo. ...”⁵, stigmatizzando, conseguentemente la carenza motivazionale di cui era afflitta la sentenza impugnata.

E che dire dei casi in cui il reato presupposto (ossia quello di cui al fatto esposto nell'atto di denuncia-querela, a distanza di anni dalla celebrazione del processo di calunnia, risulta accertato e provato come vero, con conseguente presenza di due giudicati contrastanti (due sentenze di condanna o due sentenze di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, ma con conferma delle statuizioni civili)?

Riveste, pertanto, ancora più importanza il ruolo del Giudice di primo grado, al fine di evitare una somma ingiustizia nella ricerca di giustizia di un cittadino in un Paese che si definisce civile e la presente “noterella”⁶ trae origine proprio da una recentissima sentenza⁷ di assoluzione dal reato di calunnia, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., “*perché il fatto non sussiste*”, emessa dal Tribunale di Cremona, in composizione monocratica,⁸ in un processo in cui la presunta persona offesa rivestiva, all'epoca dei fatti, la qualità di Pubblico Ufficiale. Il processo, quindi, - com'è facilmente intuibile - si presentava particolarmente delicato anche in ragione del ruolo pubblico rivestito da una delle parti coinvolte. A ciò si aggiunga che siffatto procedimento penale si incardinava a seguito dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, da parte della procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, sulla base che “*... all'esito delle indagini svolte, risulta necessario presentare richiesta di archiviazione⁹ quanto al reato contestato¹⁰, procedendo invece a carico del denunciante per il diverso reato di calunnia ex art 368 c.p.*” e, quindi, su iniziativa del Pubblico Ministero.

All'udienza preliminare, il G.U.P. disponeva il rinvio a giudizio dell'imputato.

Il fatto denunciato, in sintesi, come ricostruito dal Giudice dibattimentale, è il seguente: La società di XXX gestiva i punti di rifornimento carburante in due aree di servizio autostradali. La doglianza espressa nell'atto di denuncia-querela consisteva nelle condotte assunte da XXX, in danno della società, il quale “*agente di Polizia Stradale, pur non rifornendo di carburante l'autovettura di servizio utilizzata durante l'attività “di pattuglia” notturna, chiedeva ai propri dipendenti il caricamento di punti sulle cd. “fidelity card” di cui aveva la disponibilità volto, appunto, alla raccolta punti a fronte di fornitura e ai conseguenti benefici economici. Tale circostanza era stata riferita a YYY dai propri dipendenti e dagli stessi giustificata deducendo il fine di evitare l'emissione di eventuali sanzioni; ciò a seguito di interpellato dei predetti dopo che, nel luglio 2013, le rappresentanze dei nominati fornitori di carburante segnalavano come presso le due aree di servizio si fosse verificato nel 2012 un anomalo incremento di caricamento punti durante le ore notturne.*”.

Il profilo di particolare interesse è come il Giudice abbia affrontato, con argomentazioni di pregio, la mancata integrazione dell'elemento oggettivo della fattispecie della calunnia. Invero, evidenziando lo stesso che “*... ulteriormente circostanziato l'atto querelatorio in termini fattuali e giuridici (profilando in tal senso la violazione della norma di cui all'art. 317 c.p.), si chiedeva, “ove dai fatti sopra narrati emergano indizi di reità”, di procedere penalmente nei confronti di XXX “in relazione alla possibile prospettata ipotesi di concussione e/o in ordine ad altre fattispecie che nei comportamenti sopra descritti si vorranno prospettare, sempre che naturalmente se ne ritengano sussistenti i presupposti sia di ordine oggettivo che soggettivo”*”, precisava che “*... la calunnia consiste nell'incolpazione di reati effettivi, con la conseguenza che, qualunque sia stato il proposito nell'accusare falsamente un innocente, se il fatto attribuito non costituisce reato e integra, tutt'al più, un'ipotesi di responsabilità civile o disciplinare, la configurabilità della calunnia resta esclusa. Ciò vale anche nel caso in cui il denunciante abbia indicato un preciso nomen iuris e si sia espressamente proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale, ma i fatti descritti nella denuncia non abbiano alcuna attitudine ad integrare la data ipotesi; né rileva che un'indagine venga comunque avviata. ...*”; trattasi di concetto condiviso da autorevole dottrina: “*... La qualificazione giuridica data al fatto ... dal calunniatore ... è del tutto irrilevante, perché*

⁵cf. Cass. Pen., sez. VI, sentenza 8 aprile 2010 n. 16833 (depositata il 3 maggio 2010)

⁶mi è caro l'utilizzo del termine “noterella”, mutuato dagli scritti di Giuseppe Pera, professore ordinario dell'Università di Pisa dal 1° febbraio 1996 sino al 2001

⁷la sentenza è stata emessa il 10 giugno 2022 e depositata in cancelleria il 5 luglio 2022

⁸Giudice estensore: dott.ssa Elena Bolduri

⁹Nella richiesta di archiviazione, il Pubblico Ministero precisava che “*... In conclusione, deve affermarsi l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato in contestazione, configurandosi la condotta agita dall'indagato come certamente deplorabile dal punto di vista disciplinare, e tuttavia priva di rilievo penale.*”

¹⁰il reato contestato era quello di cui all'art. 317 c.p. (Concussione)



la qualificazione giuridica dei fatti spetta all'autorità giudiziaria che è tenuta ad agire in base a criteri oggettivi, prescindendo dalle eventuali considerazioni giuridiche svolte dal denunciante. ...”¹¹.

In proposito, in tema di reato di cui all'art. 368 c.p., la Suprema Corte ha osservato che “... è da escludere la sussistenza del reato, quando, sotto il profilo oggettivo, si rappresentino fatti realmente accaduti, ancorché privi di rilevanza penale ...”¹²; il fatto storico, nella fattispecie concreta, ossia il caricamento dei punti senza il preventivo rifornimento di carburante, era assolutamente vero e provato all'esito dell'istruttoria dibattimentale. Solo la persona offesa dichiarava che “*deteneva una tessera raccolta punti senza chiederne il caricamento in mancanza di rifornimento di carburante*” - e ciò con l'evidente intento di riportare la propria condotta nell'alveo di azioni prive di disvalore sociale -, circostanza, invece, smentita da tutti gli altri testi (per lo più, indicati dal Pubblico Ministero). In altri termini, la deposizione della persona offesa, volta a contrastare la versione dell'imputato-querelante, si presentava strumentale, giacché finalizzata alla negazione della propria condotta certamente di disvalore sociale (come, del resto, aveva evidenziato lo stesso Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione dianzi richiamata).

Orbene, essendo la falsità della accusa il requisito essenziale e fondamentale del reato di calunnia, nel caso di specie, non sussiste l'elemento oggettivo del delitto, ossia non risulta perfezionata la condotta materiale tipica del reato di calunnia a carico di YYY, il quale aveva presentato un atto di denuncia querela, esponendo “*in modo circostanziato le premesse e le circostanze che portavano la società di cui era titolare a ritenere che l'agente della Polizia Stradale, persona offesa, fosse responsabile di condotte dannose per la società, quali beneficiare di ricariche punti sull'apposita tessera anche non precedute da rifornimento di carburante. ...*”. Come detto, le emergenze processuali hanno provato che realmente il caricamento dei punti avveniva come dianzi descritto ed il Giudicante, in parte motiva, specificava che “*non è inverosimile ritenere che i dipendenti di YYY dessero luogo a tali ricariche a fronte di plurimi elementi: la circostanza che a farne richiesta fosse un soggetto appartenente alle Forze dell'Ordine, segnatamente alla Polizia Stradale incaricata del controllo e della vigilanza dell'autostrada dove erano collocate le aree di servizio; la circostanza che il predetto soggetto transitasse e si servisse regolarmente presso il distributore dove lavoravano i predetti dipendenti, i quali quindi lo incontravano non di rado al momento dei pagamenti e delle ricariche punti; la circostanza che la persona offesa si presentava con un collega a bordo dell'autovettura di servizio alla quale talvolta faceva rifornimento; la circostanza che sempre la persona offesa aveva elevato verbale di contravvenzione in relazione al veicolo di ZZZ in sosta*” in una delle aree di servizio che gestiva, concludendo, in modo tranciante, che “*alla luce delle deposizioni testimoniali assunte deve ritenersi che la prova di tali fatti abbia raggiunto un livello di certezza e resistenza tale da rendere verosimile che i dipendenti di YYY dessero luogo a ricariche punti, anche non precedute da rifornimento, mossi da ragioni di opportunità, da certa soggezione e da “rispetto”, come riferito da ..., nei confronti del militare. Benché quest'ultimo non avesse adottato alcun comportamento inteso alla costrizione ad effettuare la ricarica, non usando violenza o minaccia o strumentalizzato la propria qualifica o utilizzando i propri poteri in modo eccedente i limiti di legge, non è palesemente inverosimile il fatto prospettato dall'imputato in querela, il quale, da cittadino, ha riferito fatti di cui aveva contezza che, all'esito dell'istruttoria, non sono risultati assolutamente privi di qualsivoglia riscontro. ...*”.

Orbene, non vi è chi non veda come il Giudice del Tribunale cremonese, nell'assolvere l'imputato dal reato di calunnia, “*perché il fatto non sussiste*” abbia effettuato un'attenta e puntuale valutazione del compendio probatorio acquisito, alla luce del principio di diritto (sancito, in plurime sentenze, dal Supremo Collegio in *thema*) che “*non integra il delitto di calunnia la denuncia di un “fatto realmente accaduto”, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante l'eventuale qualificazione prospettata dal denunciante in relazione a specifiche fattispecie di reato.*”¹³; le argomentazioni addotte costituiscono un “precedente di merito” pregevole, da utilizzare quale strumento difensivo per gli avvocati penalisti e, più in generale, offre spunti di riflessione per tutti gli operatori della giustizia.

Negli ultimi anni, si è parlato spesso di “mala-giustizia” e, altrettanto sovente, vi è chi utilizza, a gran voce, l'espressione “Ci sarà un giudice a Berlino che mi darà ragione!”: è inutile nascondere che la giustizia italiana è afflitta da plurimi (ed ormai ben noti) problemi; tuttavia, *in primis*, come cittadina, e poi come giurista, chi scrive ritiene che il Giudice, con la G maiuscola, ci sia, senza dover cercarlo “in capo al mondo”, ed è colui che conosce il diritto e sa

¹¹ved. “I delitti contro l'amministrazione della giustizia”, a cura di Franco Coppi - G. Giappichelli Editore - Torino - 1996 - pag.175 e segg.

¹²cfr., *ex multis*, Cass. Pen., sez. VI, sentenza 18 giugno 2010, n. 32326

¹³cfr., *ex plurimis*, Cass. Pen., sentenza 18 giugno 2010 n. 32326 (depositata il 26 agosto 2010)



Judicium

IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA


**Pacini
Giuridica**

applicarlo nel processo con intelligenza, competenza ed attenzione. È difficile il suo ruolo, ma è la figura -simbolo della garanzia di un giusto processo e della tutela dei diritti di un cittadino.